CONSIGLIO NAZIONALE ORDINE PSICOLOGI

LINEE DI INDIRIZZO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO

Premesso che:

La psicologia è la disciplina scientifica che studia i processi mentali, il comportamento e le

relazioni che ne derivano.

Lo psicologo è il professionista che interviene all'interno dei contesti (individuali,

interpersonali, sociali, istituzionali e in ambito lavorativo) tramite l'utilizzo di strumenti e

tecniche che hanno il loro fondamento in teorie, costrutti e modelli psicologici condivisi

dalla comunità scientifica.

Lo psicologo opera al fine di conoscere, migliorare e tutelare il benessere psicologico e la

salute nelle persone, famiglie, comunità e organizzazioni sociali e lavorative.

La competenza dello psicologo ad intervenire è pertanto una competenza specifica, ma

trasversale, che consente di connettere la prassi professionale alla domanda della

committenza.

Il CNOP ha interesse a promuovere la professione di psicologo in tutti contesti pubblici e

privati nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di pubblicità e di tutela della

professione.

Linee di indirizzo

Le presenti Linee di Indirizzo individuano i criteri e le modalità a cui uniformare le iniziative

di concessione di patrocinio.

Tali linee si ispirano alle politiche di promozione e tutela della professione di psicologo ed a

salvaguardia della corretta informazione e del diritto alla salute del cittadino.

Art. 1 - PATROCINIO

1) Il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi può concedere il patrocinio a quelle

manifestazioni e iniziative senza finalità di lucro, a carattere Nazionale e Internazionale, di

interesse generale e/o rispetto alle quali la professione e le Scienze Psicologiche assumono

1

Piazzale di Porta Pia, 121 – 00198 Roma tel. +39 06. 44292351 fax +39 06. 44254348 formazione@psy.it - www.psy.it

CONSIGLIO NAZIONALE ORDINE PSICOLOGI

rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali e dell'immagine pubblica, nonché

a quelle iniziative di carattere Nazionale e Internazionale di cui vuole incentivare, attraverso

la concessione del patrocinio, il carattere qualificante della professione

2) Il patrocinio deve essere formalmente richiesto dal soggetto organizzatore, utilizzando il

Modulo per la richiesta del patrocinio (scaricabile on line dal sito www.psy.it, sezione Linee

Guida) e formalmente concesso dal Consiglio Nazionale dell'Ordine.

Il richiedente deve inoltrare istanza al Presidente del Consiglio Nazionale almeno 60 giorni

prima della data di inizio della manifestazione, specificando i contenuti, gli obiettivi, il luogo

ed il periodo di svolgimento della manifestazione, nonché il programma provvisorio

dell'evento con le qualifiche dei relatori, di cui almeno uno deve essere iscritto all'Albo degli

Psicologi.

Nella richiesta deve essere dichiarato che la manifestazione per cui si richiede il patrocinio

viene realizzata senza finalità di lucro. Il patrocinio ottenuto dal Consiglio Nazionale deve

essere reso pubblicamente noto attraverso i mezzi con i quali si provvede alla promozione

dell'iniziativa.

Il patrocinio può essere concesso a soggetti che non concorrono a svolgere attività volte a

favorire o incentivare l'abuso della professione e/o l'usurpazione del titolo, fornendo a

soggetti non psicologi strumenti e tecniche finalizzate all'intervento sui processi psichici

mediante l'utilizzo di teorie e tecniche proprie delle scienze psicologiche.

La concessione del patrocinio può essere disposta a favore delle iniziative organizzate da Enti

pubblici, Enti privati, Associazioni, Comitati ed altre Istituzioni di carattere privato.

Art. 2 - PROCEDURE PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO

1) Il Consiglio Nazionale, nel conferire i patrocini di cui all'articolo precedente, si avvale della

specifica Commissione consiliare, il cui referente provvede all'istruttoria della richiesta.

2) Il Referente della specifica Commissione acquisisce il programma di attività che il soggetto

richiedente intende svolgere, in cui siano precisati gli obiettivi, i destinatari degli interventi,

le modalità attuative, il luogo ed il periodo di svolgimento e quanto altro utile a valutare la

2

CONSIGLIO NAZIONALE ORDINE PSICOLOGI

rilevanza e l'interesse sociale, culturale e scientifico dell'iniziativa a livello Nazionale e/o

Internazionale.

La Commissione Patrocini, nella persona del suo Referente, a completamento dell'istruttoria,

deve inoltre acquisire la dichiarazione di cui al comma 2 art. 1 del presente regolamento.

Le richieste di patrocinio che non rispondono ai requisiti ed alla documentazione prevista

dalla presente normativa non verranno prese in considerazione, comunicandone i motivi di

diniego al soggetto interessato.

Il predetto Referente può inoltre richiedere, a propria discrezione, tutta la documentazione

che riterrà opportuna.

La Commissione Patrocini, relativamente alle competenze di cui ai commi 1 e 2 del presente

articolo, entro 60 giorni dalla data di arrivo della richiesta o conferimento dell'incarico,

valutata la documentazione, fatta salva la pausa estiva dal 1° agosto al 15 settembre,

formula proposta motivata al Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi, che provvede

formalmente decide nella prima seduta utile.

E' in ogni caso, in presenza di documentata urgenza, facoltà del Consiglio prendere in esame

le richieste di patrocinio anche dopo i termini dei sessanta giorni suddetti.

3